REGOLAMENTO (CEE) N. 1804/92 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1992

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (5), in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1780/92 della Commissione (6);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio (7) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (8) per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40:

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 giugno 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (10), conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1780/92, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 luglio 1992.

^(°) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (°) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale. GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1º luglio 1992, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (°)	
	АСР	Paesi terzi (esclusi ACP)
1103 19 10	271,13	277,17
1103 29 10	271,13	277,17
1104 19 30	271,13	277,17
1104 29 15	200,34	203,36
1104 29 35	241,01	244,03
1104 29 95	153,64	156,66

^(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

^(*) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.